



CITTA' DI GIAVENO

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI ANNO 2024

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53*”;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: “*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448*”;

Vista la GU nr. 31 del 07/02/2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l'anno 2024 pari all'5,4 per cento.

RENDE NOTO

- l'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS e **riconosciuta alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso**. In quest'ultimo caso le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dalle madri aventi diritto presso il Comune di residenza, **nel termine perentorio di sei mesi** dalla data di nascita del figlio. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento della nascita o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.

-A CHI SPETTA:

l'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso per la quota differenziale, residenti nel Comune di Giaveno che sono:

-cittadine italiane;

-cittadine comunitarie;

-cittadine di Paesi Terzi;

-familiari di cittadino italiano, comunitario o di cittadino soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;

-titolari di Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;

- che hanno soggiornato legalmente in almeno due stati membri UE;
- titolari del permesso unico lavoro o con autorizzazione al lavoro e familiari;
- apolidi, familiari o superstiti;
- in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Se il permesso di soggiorno è scaduto al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

-Il figlio/a se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno o deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

-nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l'assegno. **Per l'anno 2024 l'ISEE è pari ad € 20.221,13.**

-IMPORTO DELL'ASSEGNO:

-L'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di **€ 404,17 mensili (per 5 mensilità pari ad € 2.020,85) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2024** al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria (comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. n. 31 del 7.2.2024).

-PRESENTAZIONE DOMANDA:

Per presentare la domanda occorre essere in possesso dello SPID e deve essere compilata esclusivamente on line al seguente link:

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.aspx?CE=gvn1117&IDGruppoSelez=3560>

Successivamente all'invio del modulo on-line il sistema trasmette all'indirizzo mail legato alle credenziali, un messaggio di avvenuto ricevimento della domanda. In caso di mancato ricevimento si chiede di contattare l'Ufficio Affari Istituzionali, Legali e Contratti e Servizi Socio Scolastici al nr. 011/9326434 per le opportune verifiche.

I documenti necessari per poter presentare la domanda sono i seguenti:

- fotocopia attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
- fotocopia documento d'identità in corso di validità della madre richiedente;
- (per extracomunitarie) fotocopia titolo di soggiorno valido (o fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta alla Questura per il rilascio di tale documento);
- (per extracomunitarie) eventuale fotocopia del permesso di soggiorno del bambino/a;
- coordinate bancarie del c/c della richiedente la prestazione (madre).

Per eventuali informazioni è possibile contattare l'Ufficio Affari Istituzionali, Legali e Contratti e Servizi Socio Scolastici al nr. 011/9326434.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to (Dott. Luca GERBINO)